

TRASHESSA SOLO A MEZZO FAX

Dipartimento Sanitario

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato Salute
Ufficio di Gabinetto

Codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

(e copie DCI/DS/DA p. Consorzio e pec.un)

04/11/2011

Prot. n. 88089 del 4/11/2011

OGGETTO: Rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario. Incompatibilità e conflitti di interesse.

PALESMO
Servizio Relazioni con il Pubblico
★ 15 NOV. 2011 ★
Prot. n. 2797 / VAR

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE LORO SEDI

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITÀ SANITARIE E O.E. SEDE

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA SEDE

U.R.P.

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SAN. PROV. PALERMO e.p.c.
★ 04 NOV. 2011 ★
Prot. DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 923

REGIONE SICILIANA
A. S. P. - PALERMO
★ 07 NOV. 2011 ★
DIREZIONE SANITARIA
Prot. n. 6827

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale nonché sulla necessità che i dipendenti conformino i propri comportamenti alle disposizioni legislative e contrattuali, anche al fine di non incorrere nella responsabilità disciplinare - aggiuntiva alla responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale - che si configura per il lavoratore dipendente che non osservi gli obblighi contrattualmente assunti e/o discendenti da specifiche previsioni di legge.

Si evidenziano di seguito, seppur senza carattere di esaustività, le principali disposizioni che regolano i predetti aspetti.

- L'art. 98 della Costituzione, nello statuire che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, sancisce l'obbligo fondamentale di esclusività.

- **L'art. 2105 del codice civile** disciplina l'obbligo di fedeltà: *" Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio."*

- L'obbligo di esclusività dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sancito dalla suindicata norma costituzionale trova specificazione agli **artt. 60 e seguenti (60-65) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3**, che regolamentano le incompatibilità e il divieto di cumulo degli impieghi pubblici.

- **L'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412**, poi, in particolare dispone :

*"7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la partecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso..
..... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 . In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali"*

Si riporta inoltre la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

" 5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata."

- L'obbligo di esclusività e le ipotesi di autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili sono altresì regolamentati dall'art. 1, commi 56, 56 bis, 57, 58, 58 bis, 60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare si riportano le previsioni contenute ai citati commi 56, 60, 61 e 62:

"56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno."

"60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego."

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti."

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza."

Le previsioni contenute nei sopra richiamati artt. 60 e segg. del testo unico di cui al D.P.R. 3/1957 e art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono richiamate e confermate dal 1° comma dell'art. 53 - rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si evidenziano di seguito alcune delle previsioni contenute all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Il **comma 6** specifica che gli incarichi retribuiti, di cui ai successivi commi, sono tutti quegli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatti salvi i compensi derivanti da particolari attività esattamente elencate nello stesso comma 6.

Il successivo **comma 7** specifica che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Il **comma 9** dispone che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il **comma 14** prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

In adempimento alle previsioni dell'art. 58-bis del D.Lgs 29/1993 (oggi **art. 54 del D.Lgs. 165/2001**) con decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000 è stato adottato il "**Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**", allegato ai CC.CC.NN.LL. del personale del comparto e del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Del Codice di comportamento si segnalano, in particolare:

- l'art. 4 - *Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni* - circa l'obbligo del dipendente di comunicare all'ufficio di appartenenza la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

- l'art. 5 - *Trasparenza negli interessi finanziari* - circa l'obbligo di informare l'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti, precisando anche il coinvolgimento proprio e dei parenti entro il quarto grado o dei conviventi e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la specifica attività concretamente svolta.

Ai sensi del medesimo art. 5 del Codice, il dipendente è altresì obbligato, prima di assumere le sue funzioni, a comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge ed è altresì obbligato a dichiarare se propri parenti o affini o conviventi esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere ovvero se gli stessi sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Si segnalano ancora le previsioni riportate agli artt. 6 e 7 del medesimo Codice di comportamento concernenti, rispettivamente, l'obbligo di astensione del dipendente dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in ipotesi di conflitto di interessi propri o dei parenti o conviventi o nel caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza nonché l'obbligo di non accettare incarichi di collaborazione con soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

Peraltro i suindicati obblighi dei dipendenti sono anche richiamati nei codici disciplinari assunti dalle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Ciò premesso, sarà cura delle SS.LL. individuare idonee misure e provvedimenti finalizzati ad evidenziare al personale il contenuto delle disposizioni contrattuali e normative - sopra richiamate - e i conseguenti obblighi e doveri dalle medesime discendenti, provvedendo nel contempo a disciplinare compiutamente le modalità di richiesta delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività compatibili con la natura esclusiva del rapporto di pubblico impiego e ad acquisire periodicamente apposite dichiarazioni circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

In particolare, laddove non si sia già provveduto, si suggerisce di adottare, similmente ad altre Aziende del Servizio sanitario regionale (cfr. ASP di Trapani), uno specifico regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda sanitaria di appartenenza, che disciplini anche la tenuta dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e che contenga, in allegato, specifico modello per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi che attesti altresì la durata dell'incarico e il compenso percepito.

Si suggerisce inoltre di prevedere la periodica acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la non ricorrenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo ai dipendenti dell'azienda sanitaria, secondo apposito modello da allegare al regolamento di cui sopra.

Si ribadisce la necessità che le SS.LL. diano ampia e costante diffusione alle norme regolamentari adottate anche attraverso il sito web aziendale e l'affissione nei principali locali di transito del personale.

Nelle more dell'adozione del regolamento aziendale suindicato, in spirito di fattiva collaborazione, si allega un modello fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa

l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, il cui contenuto è meramente indicativo e non ha carattere di eshaustività. Sarà cura delle SS.LL. procedere alle eventuali integrazioni o modificazioni nonché all'individuazione di specifiche altre fattispecie di incompatibilità, conflitti di interessi o divieti, provvedendo alla successiva acquisizione delle dichiarazioni del personale aziendale.

Le SS.LL. provvederanno a quanto sopra con la massima sollecitudine, dando assicurazione allo Scrivente, entro trenta giorni dalla ricezione della presente, dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni stesse.

Le SS.LL., altresì, nei successivi tre mesi, relazioneranno allo Scrivente in ordine all'esito della disamina e verifica delle dichiarazioni stesse e, in particolare, sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse evidenziatesi e delle misure adottate per ovviare alle stesse.



ASSESSORE

Massimo Russo

FAC-SIMILE

TESTO DELLA DICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000)

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ e
residente a _____ provincia di
_____ in Via/Piazza _____
_____ dipendente dell'Azienda
_____ in servizio pres-
so _____ con la qualifica di
_____ con contratto di lavoro (specificare a tempo determinato,
indeterminato, parziale, altro...)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1);

- di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'Azienda di servizio, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione);

- di avere provveduto ad informare l'amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 28-11-2000, richiamato altresì nel CC.CC.NN.LL. che di seguito si riporta:

"5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria."

- ovvero (nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni non siano state fornite), ai sensi del suindicato art. 5 del Codice di comportamento dichiara che:

- di essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa configurare conflitto di interessi con l'Azienda presso cui si presta servizio):

- di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, alle dipendenze di enti pubblici o di privati (ovvero l'attività di seguito indicata, nel caso di diversa previsione normativa o contrattuale e salva, comunque, la specifica autorizzazione richiesta all'Azienda sanitaria e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

- di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

- di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o a favore del quale l'attività è prestata):

- di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salve le cariche - da indicare di seguito- per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale si presta servizio e fatte comunque salve le cariche in società cooperative; cfr. artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957)

- di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è intrattenuta)

- di non svolgere attività imprenditoriali

ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare):

- di non avere titolarità o partecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione sanitaria presso cui si presta servizio i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla medesima amministrazione.

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

(allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)

(1) Disciplina delle incompatibilità:

- Artt. 60 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

"60. Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.";

"61. Limiti dell'incompatibilità.

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.

L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.";

"62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.";

- Art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412

"7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.OMISSIS..... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".

- Art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

"5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete,

anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata."

- **Art. 1, commi 56, 60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

"56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno."

"60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego."

"61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti."

"62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza."

Le previsioni contenute agli artt. 60 e segg. del testo unico di cui al D.P.R. 3/1957 e art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono richiamate e confermate dal 1° comma dell'art. 53 - rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.